



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Trasmissione con Posta Elettronica Certificata

All.ti: 1

Referente: Daniela Comin
0165/274925
d.comin@regione.vda.it

Réf. n° - Prot. n. 9669/del
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 09/05/14

Ai Sindaci dei Comuni della Regione

Ai Presidenti delle Comunità montane
della Regione

Al Presidente del Consorzio dei
Comuni della Valle d'Aosta - Bacino
Imbrifero Montano della Dora Baltea

Ai Presidenti delle Associazioni dei
Comuni della Regione

e, p.c. Al Presidente del Consiglio Permanente
degli Enti Locali

Oggetto: Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Versamento quote forfettarie per gli amministratori lavoratori autonomi in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti – art. 86, comma 2, d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Come è noto l'art. 86, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *“agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1¹ l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili”* determinate con decreto ministeriale *“in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.”*

¹ Sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, assessori provinciali e assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali collocati in aspettativa non retribuita.

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

PEI entilocali@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



Il Ministero dell'Interno, con parere espresso in data 17 febbraio 2004, aveva ritenuto che tale disposizione di legge si basasse sul presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferisse sull'attività del professionista, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla sua capacità contributiva. A differenza dei lavoratori dipendenti, infatti, i lavoratori autonomi non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l'attività professionale. Il Ministero in conclusione ritenne che il versamento dei predetti oneri, da parte degli enti locali, costituiva un beneficio che doveva essere accordato a prescindere dall'incidenza dell'espletamento della carica elettiva sull'effettivo esercizio dell'attività professionale.

Di diverso avviso sono i pareri che alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti² hanno recentemente espresso. I pareri, nel chiarire che i commi 1 e 2 dell'art. 86 del TUEL 267/2000 hanno la medesima ratio, vale a dire la disciplina del trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo di specifiche categorie di amministratori che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando allo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente (comma 1) ovvero di natura autonoma (comma 2) (*vedi Puglia, Liguria, Lombardia, Piemonte*), giungono alla conclusione che l'art. 86, comma 2, del TUEL 267/2000 può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo si astenga del tutto dall'attività lavorativa (*vedi Lombardia*), vale a dire che l'onere per l'ente locale di pagare i contributi ai propri amministratori che siano lavoratori autonomi non potrà che derivare dal mancato svolgimento dell'attività lavorativa durante l'espletamento del mandato (*vedi Piemonte*). La sezione regionale della Lombardia, nel proprio parere, ha ritenuto che il lavoratore autonomo debba comprovare la sua astensione totale dall'attività lavorativa rilasciando all'ente locale un'attestazione in cui dichiara la sospensione dell'attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all'ente previdenziale, mentre la sezione regionale del Piemonte ritiene che le modalità di accertamento, in concreto, della sussistenza dei presupposti legittimanti l'erogazione, siano rimesse all'autonomia organizzativa e gestionale dell'ente locale.

Alla luce dei diversi orientamenti sopra illustrati, questa struttura, a seguito di richieste di chiarimenti formulate da alcuni Comuni della Regione, ha interpellato il Ministero dell'Interno in merito al corretto inquadramento interpretativo dell'art. 86, comma 2, del TUEL 267/2000. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero, con nota prot. n. 6495 del 24 aprile 2014, che si trasmette in allegato, comunica, in sintesi, che le argomentazioni formulate dalle citate sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in merito all'ambito applicativo dell'art. 86, comma 2 del TUEL 267/2000 sono condivisibili, tenuto anche conto dei generali principi di buon andamento e di contenimento della spesa pubblica.

² Puglia n. 57 del 27 marzo 2013, Basilicata n. 3 del 15 gennaio 2014, Liguria n. 16 del 5 marzo 2014, Lombardia n. 95 del 5 marzo 2014, Piemonte n. 43 del 17 marzo 2014.

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Quanto sopra per gli adempimenti di competenza di codesta amministrazione.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Dirigente
(Nadia BENNANI)

DC



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI
DEL GOVERNO E PER LE AUTONOMIE LOCALI

Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali

Prot. Uscita del 24/04/2014

Numero: **0006495**

Classifica: 159 Class. n. 15900/TU/086

Ufficio V : Controllo sugli organi

Roma, 24 APR. 2014



Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta -

(rif. Nota Sig.a Daniela Comin)

AOSTA

OGGETTO: Art. 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si fa riferimento all'unità nota con la quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta chiede di conoscere se l'obbligo per l'ente locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori lavoratori autonomi sia subordinato all'espressa rinuncia dell'amministratore all'espletamento dell'attività lavorativa, secondo l'orientamento indicato dalle sezioni regionali della Corte dei Conti della Basilicata e della Lombardia con delibere, rispettivamente, del 15 gennaio 2014 e del 5 marzo 2014.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare i contenuti dell'art. 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove, al comma 1, è previsto che l'amministrazione locale provvede a proprio carico, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, per le tipologie di amministratori ivi individuati, che siano collocati in aspettativa non retribuita.

Il successivo comma 2 dispone che agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al citato comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili.

In merito alle modalità applicative delle disposizioni di cui al succitato comma 2, le sezioni regionali della Corte dei Conti, sono state chiamate ad esprimere il proprio parere sulla questione ovvero se anche per i lavoratori non dipendenti – per i quali l'istituto del collocamento in aspettativa non esiste – debba subordinarsi la concessione del beneficio alla espressa e concreta rinuncia all'espletamento dell'attività lavorativa svolta, così da garantire che l'incarico istituzionale sia effettuato nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.

Il citato comma 2 dell'art. 86 del T.U.O.E.L. nulla dispone al riguardo.

Le sezioni regionali dell'organo di controllo hanno precisato che la disposizione in argomento, nella parte in cui prevede, in favore dell'amministratore che non sia lavoratore dipendente, il pagamento di una cifra forfetaria da effettuarsi "allo stesso titolo previsto dal comma 1" deve intendersi come riferita non già solo all'oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi) ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI
DEL GOVERNO E PER LE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio V : Controllo sugli organi

da rinvenirsi nel sostegno che l'ordinamento assicura a favore di chi opta per l'esclusività dell'incarico di amministratore. Tale opzione o scelta non può essere differentemente misurata per il lavoratore dipendente rispetto al lavoratore non dipendente.

Osserva al riguardo la Corte dei Conti che la mancanza, per i lavoratori che non siano dipendenti, dell'istituto dell'aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, e la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo della professione da parte dell'amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che l'art. 86, commi 1 e 2 del TUOEL, abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o ai lavoratori non dipendenti (comma 2). Le due disposizioni, ad avviso dell'Organo di controllo, hanno la medesima *ratio*, e unificano il trattamento dedicato a differenti categorie di lavoratori-amministratori locali, costruendo una fattispecie che ha, per entrambi, i medesimi presupposti.

La circostanza che il decreto interministeriale del 25 maggio 2001 garantisca *ai lavoratori non dipendenti la contribuzione minima* non starebbe a significare, ad avviso delle sezioni regionali di controllo, che il lavoratore interessato possa accedervi solo perché rivesta una delle prescritte cariche di amministratore locale. Così opinando, infatti, l'assunzione da parte dell'Ente locale degli oneri contributivi si tradurrebbe nell'equivalente di un loro sgravio netto a favore del lavoratore non dipendente che accede alla carica di amministratore locale e di una loro contestuale fiscalizzazione con aggravio del bilancio comunale, senza alcuna corrispettiva dedizione del tempo lavorativo ai soli compiti di amministratore locale.

Se si ammettesse, inoltre, che il lavoratore non dipendente possa, in pendenza di mandato, svolgere ugualmente la sua professione facendo gravare sul bilancio dell'Ente il pagamento dei contributi (da lui altrimenti dovuti) nella misura minima prevista, si finirebbe per consentire l'alterazione delle condizioni di mercato, dal momento che l'amministratore locale esercente la professione, l'arte o il mestiere, non gravato degli oneri contributivi, avrebbe margini di ricavo più ampi rispetto alla concorrenza.

Né si ritiene possa essere validamente eccepito che, dalla circostanza che il più volte citato comma 2 dell'art. 86 del T.U.O.E.L. nulla dispone circa l'obbligo di astenersi dall'attività professionale da parte del lavoratore non dipendente durante lo svolgimento del mandato elettorale, ne può derivare un'assenza di tale obbligo espressamente voluta dal legislatore.

Ciò posto, tenuto anche conto dei generali principi di buon andamento e di contenimento della spesa pubblica, si ritengono condivisibili le argomentazioni formulate dalle citate sezioni regionali di controllo in merito all'ambito applicativo dell'art. 86, comma 2, del T.U.O.E.L..

GP

IL CAPO UFFICIO DI STAFF
(Seraffi)